



COMUNE DI CASSACCO

Provincia di Udine

Codice Fiscale : 80007390307 -- Partita I.V.A : 01010880308

Piazza A. Noacco 1 - C.A.P. : 33010

Ufficio Tecnico - Sezione Manutenzioni

Tel. 0432 – 852811 ----- Fax 0432 – 853412 ----- E-mail PEC : comune.cassacco@certgov.fvg.it

E-mail : manutenzioni@comune.cassacco.ud.it --- E-mail : remo.zanini@comune.cassacco.ud.it

Determinazione nr. 50 Del 28/03/2018

OGGETTO : Impegno di spesa per lavori di riparazione caldaia termica presso un appartamento locato nell'edificio denominato "Ex Tian" – Ditta : Tecnobrucciatori 1 da Udine.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (Area Tecnica - Tecnico Manutentiva)

PREMESSO :

- Che a seguito segnalazione della occupante, (Sig.ra M.O.), il gruppo termico presente nell'appartamento di proprietà comunale nel complesso denominato "Casa Ex Tian", concesso in locazione, (Unità immobiliare catastalmente censita al Foglio N° 8 – Particella N° 319 – Subalterno N° 6), risulta non funzionante e che pertanto si rende necessario procedere con urgenza nei consoni controlli e relative riparazioni;

- Che da una verifica sommaria il gruppo termico in parola (Modello "Riello"), necessità della sostituzione di alcuni componenti, (quali lo scambiatore primario, la rampa del vaso di espansione, etc.), e che tali lavori di sostituzione dei materiali e riparazione risultano totalmente a carico dell'Amministrazione e non dell'inquilino;

- Che la riparazione della sopra citata caldaia termica si rende indispensabile ed inderogabile al fine di assicurare l'acqua sanitaria calda ed il riscaldamento dell'appartamento;

- Che la normativa in materia di acquisizioni di beni e servizi, modificata dal decreto legge 06.07.2012, N° 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 Agosto 2012, N° 135, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza ed agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede :

- a) l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni CONSIP ovvero di utilizzare i parametri di qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma, (art. 26 - Comma 3° della legge 23.12.1999, N° 488 ed art. 1 - Comma 4 49 della legge 27.12.2006 N° 296). La violazione di tale obbligo determina ai sensi dell'art. 1 - Comma 1° del Decreto Legge 95/2012 (Legge N° 135/2012) e dell'art. 11 - Comma 6° del Decreto Legge N° 98/2011 (Legge N° 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- b) l'obbligo per tutte le pubbliche Amministrazioni di avvalersi di convenzioni CONSIP per l'acquisizione di energia elettrica, telefonica fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburante rete ed extra rete, (art. 1 - Commi 7-9 Decreto legge N° 95/2012, convertito in Legge N° 135/2012);
- c) l'obbligo per gli Enti Locali di fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. N° 207/2010, per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria, (art. 1 - Comma 450 della legge N° 296/2006, come modificato dall'art. 7 - Comma 2° del Decreto Legge N° 52/2012, convertito in Legge N° 94/2012). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e

costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'art. 1 - Comma 1° del richiamato D.L. 95/2012;

- Che in data 19 aprile 2016, a seguito pubblicazione sulla gazzetta ufficiale N° 91, è entrato in vigore il D.Lgs 18.04.2016, N° 50, (Nuovo Codice dei Contratti), recante : "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

- Che in data 05.05.2017 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo N° 56 del 19.04.2017, contenente disposizioni correttive al D.Lgs N° 50 del 18 Aprile 2016, e che le medesime sono entrate in vigore il 20 Maggio 2017;

VISTI in particolare i seguenti articoli del richiamato D.Lgs 18.04.2016 N° 50, così come coordinati ed implementati dal citato D.Lgs 56/2017 recanti disposizioni, tra l'altro, in merito all'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento per lavori, forniture e servizi di importo inferiore ad €. 40.000,00 :

- ✓ Art. 32 – Comma 14°;
- ✓ Art. 36 – Comma 2° - Lettera a);
- ✓ Art. 37 – Comma 1°;
- ✓ Art. 32 – Commi 9° e 10°;
- ✓ Art. 32 – Comma 2°;

ATTESO che, nel caso de quo, si tratta di un affidamento di un importo inferiore a €. 40.000,00.- e trova applicazione quanto previsto all'art. 37 – Comma 1° del Decreto Legislativo 50/2016, ("Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione e forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'art. 38.")

DATO ATTO che, in applicazione dell'art. 36 – Comma 2° - Lettera a), del citato D.Lgs 56/2017 è possibile applicare la procedura negoziata mediante affidamento diretto;

PRESO ATTO che alla luce delle norme sopra citate, sussiste la possibilità di procedere direttamente ed autonomamente all'affidamento dei lavori di manutenzione/riparazione/forniture, etc. di cui trattasi, anche al di fuori dei richiamati strumenti di e-procurement;

- Che l'art. 62 della L.R. 17 luglio 2015, N° 18 fissa l'obbligo di ricorrere alla centralizzazione della committenza per le acquisizioni di lavori, beni e servizi secondo la disciplina statale vigente in materia, a decorrere dal 1 gennaio 2016;

- Che all'art. 1 – Comma 501 della Legge di Stabilità 2016, (Legge 28 dicembre 2015 N° 208), viene introdotta la possibilità di affidamenti "autonomi", senza l'obbligo di ricorso alle "Centrali di Committenza", in relazione ai procedimenti di acquisto per lavori, servizi e forniture fino ad €. 40.000,00.- per tutti i Comuni;

- Che all'art. 1 – Commi 502 e 503 della Legge di Stabilità 2016, (Legge 28 dicembre 2015 N° 208), viene previsto che il ricorso al mercato elettronico diviene obbligatorio solo per le acquisizioni di forniture e servizi a partire da €. 1.000,00.- (imponibili), esino alla soglia comunitaria;

- Che da una ricerca di mercato i lavori in questione avranno un costo inferiore ad €. 1.000,00.- (I.V.A. esclusa);

DATO ATTO che trattasi di particolari e specifici lavori, consistenti principalmente nella sostituzione di materiali di ricambio originali, nel controllo dell'impianto termico, nonché avvio e prove di verifica

regolare funzionamento, e che tali lavori non sono individuati ed individuabili nei sopra richiamati strumenti telematici;

RITENUTO pertanto di procedere nell'affidamento dei lavori di cui trattasi, direttamente a ditta specializzata nel settore, (Servizio Tecnico autorizzato Riello);

PRESO ATTO nel contempo, della necessità di procedere celermente nella manutenzione/riparazione della caldaia termica in parola, in quanto trattasi di lavori inderogabili ed indispensabili al fine di assicurare il riscaldamento dell'appartamento di cui trattasi;

- Che, al fine di quantificare l'onere da sostenersi per la riparazione della caldaia termica in argomento, per le vie brevi veniva richiesto preventivo di spesa alla ditta Tecnobrucciatori 1 – Via Caccia 94 – 33100 Udine, specializzata in tale tipologia di lavori, avendo la medesima il “Servizio Tecnico Autorizzato Riello”

VISTO il seguente preventivo di spesa, trasmesso dalla sopra richiamata ditta Tecnobrucciatori 1 da Udine, pervenuto in data 15.03.2018 ed assunto al protocollo generale di arrivo al N°. 1761, dove per l'esecuzione dei seguenti lavori viene evidenziata la sotto esposta spesa :

➤ Sostituzione di :

N°. 1 Rampa vaso espansione (Cod. 4364717)

N°. 1 Scambiatore primario (Cod. 4364760)

N°. 1 Isolante (Cod. 4363610)

N°. 2 Isolante (Cod. 4363572)

Manodopera e verifiche di corretto funzionamento :

Totale Imponibile	€.	358,45.-
I.V.A. al 22%	€.	78,86.-

T O T A L E	€.	437,31.-

DATO ATTO che la citata ditta Tecnobrucciatori 1 ha svolto negli anni passati analoghi interventi dimostrando puntualità ed assumendo un comportamento diligente e collaborativo, nonché contattata per le vie brevi si è resa disponibile ad eseguire i lavori de quo nell'arco di qualche giorno;

VERIFICATO che la richiamata ditta Tecnobrucciatori 1 risulta regolare con il “DURC”, (giusta certificazione recante il protocollo N°. INAIL_1018 0411 del 15.01.2018 e scadente il 15.05.2018);

DATO ATTO altresì che :

- a) si versa nella situazione di esercizio provvisorio del Bilancio ai sensi del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. (D.Lgs 118/2011 – D.Lgs 126/2014);
- b) la spesa rientra tra quelle previste dall'art. 163 – Comma 3° del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
- c) l'importo rispetta il limite dei dodicesimi fissato dal 5° Comma del richiamato art. 163 del D.Lgs 267/2000;

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale N°. 1 del 11.01.2018, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 – Comma 19 della L.R. 21/2003, con la quale nelle more dell'approvazione del Bilancio 2018- 2020, si procedeva nell'attribuire ai singoli servizi le competenze e la gestione delle risorse finanziarie, sulla base del Bilancio 2017 – 2019, approvato ed aggiornato nel corso dell'esercizio 2017 con le relative variazioni, dando atto nel contempo che veniva individuata nella figura del Sindaco la posizione di Responsabile e Posizione Organizzativa dei servizi nelle varie aree in cui è articolato l'Ente, ed in via vicaria in caso di assenza o impedimento del Sindaco nell'assessore e Vice-Sindaco Sig. Assaloni Vannes;

ATTESO che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto dall'art. 32 – Comma 10 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., poiché si tratta di affidamento effettuato ai sensi dell'art. 36 – Comma 2 – lett. a);

PRESO ATTO altresì, che all'intervento in parola è stato attribuito il seguente numero di “CIG” : Z2122F54B5, in ottemperanza a quanto prescritto dalla Legge N°. 136 del 13.08.2010 e s.m.i.;

VISTO il T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 267/2000;

VISTO il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;

D E T E R M I N A

- 1) di incaricare la ditta TECNOBRUCIATORI 1 – Via Caccia 94 – 33100 Udine, dei lavori elencati alle premesse, finalizzati alla riparazione e riattivazione della caldaia termica presente in un appartamento locato alla Sig.ra M.O. – Catastalmente censito al Foglio N° 8 – Mappale N° 319 – Subalterno N° 6, sito nel Capoluogo in Piazzetta Tian N° 4, nel complesso immobiliare denominato “Edificio Ex Tian”, alle condizioni, modalità, termini e clausole di cui al preventivo di spesa trasmesso dalla stessa ditta, pervenuto in data 15.03.2018 ed assunto al protocollo generale di arrivo al N° 17 61, nonché presente provvedimento.-

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA
Posizione Organizzativa – Il Sindaco
- Baiutti Ornella -

- 2) di dare atto che trattasi di spesa indifferibile e non suscettibile di frazionamenti in dodicesimi, in quanto la fornitura e sostituzione dei materiali di ricambio de quo è indispensabile al fine di assicurare il funzionamento di detta caldaia termica, (garantendo pertanto il dovuto riscaldamento dell'appartamento e nel contempo la produzione dell'acqua calda), e che la medesima spesa rientra nelle previsioni di cui al 3° Comma dell'art. 163 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. , nonché rispetta il limite dei dodicesimi fissato dal 5° Comma del medesimo articolo.-

- 3) di impegnare la complessiva somma di € 437,31.- (I.V.A. al 22% inclusa) a favore della sopra richiamata ditta TECNOBRUCIATORI 1 da Udine, risultante dal seguente conteggio :

✿ Totale Imponibile per fornitura materiali e manodopera :	€.	
358,45.-		
✿ I.V.A. al 22% su imponibile :	€.	78,86.-

T O T A L E	€.	437,31.-

- 4) di imputare la sopra richiamata complessiva spesa di € 437,31.- al Capitolo N° 1538 (M. 1 – P. 5) del Bilancio di previsione 2017/2019 – Esercizio Finanziario 2018, che offre la dovuta disponibilità.-



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- ZANINI p.i. Remo -



**PARERI ai sensi art. 153 - Comma 5° del d.lgs 267/2000 :
Parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnico-contabile :**

PIVIDORI Rag. Loretta